



MINISTERO DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO TRIESTE

Ordinanza n._027/2007

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste:

- VISTO:** il Decreto 18 giugno 2004 con il quale l'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato Il Corpo delle Capitanerie di Porto quale Autorità Competente per la Maritime Security;
- VISTA:** la Circolare prot. 82/039023/II, in data 22.06.2004, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Il Reparto – con la quale viene indicato il Capo del Compartimento marittimo quale Autorità locale designata in materia di Maritime Security;
- VISTO:** l'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTA:** La Regola 19 del Capitolo V della Convenzione SOLAS '74 come emendata, resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313;
- VISTO:** Il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- LETTA:** la Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale -, n. 59, in data 31/10/2005, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 6° Reparto "Sicurezza della Navigazione";
- RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare l'utilizzo del Sistema di Identificazione Automatica (AIS) allo scopo di meglio garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali attraverso il costante monitoraggio delle unità navali all'interno delle acque del porto di Trieste;
- VISTA:** la Risoluzione IMO A851 (20) avente per titolo "Principi generali dei sistemi di reportazione navale e prescrizioni per la reportazione navale, comprese le linee guida per la reportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino";
- VISTA:** la Direttiva SICOM/015 "Disciplina del servizio AIS" allegata al Dp. n° 07.01.08/46037 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 21/05/2007;
- VISTI:** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n°196/2005, sopra citato:



ORDINA

ARTICOLO UNO (Impiego dei sistemi di identificazione automatica)

Fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva nei modi e nei termini di cui agli artt. 4, primo comma, 12 e 13 del Decreto Legislativo in premessa citato, i Comandanti delle navi mercantili nazionali e quelli di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno scalo nel porto di Trieste ed in quelli ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Trieste che, in forza della Convenzione Solas '74, come emendata, e del Decreto Legislativo n° 196/2005, sono dotate di un Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. – Automatic Identification System), devono mantenere sempre attivo tale sistema.

ARTICOLO DUE (Deroghe)

Qualora, per la regolare esecuzione delle operazioni di caricazione/discarica di merci pericolose si renda necessario la disattivazione temporanea del sistema di controllo automatico di identificazione, il Comandante della nave deve riportare tale circostanza nella comunicazione preventiva d'ingresso nel porto di Trieste di cui all'art 4 del D.Lgs n°196/2005.

Il Comandante della nave deve effettuare ulteriore comunicazione radio alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trieste all'atto dell'inizio delle operazioni di caricazione o discarica, precisando il momento ed il motivo tecnico della disattivazione del sistema.

Al termine della discarica/caricazione e comunque non dopo che la nave si trovi nella condizione di "pronto in macchina", il Comandante deve attivare il sistema AIS.

Il Comandante della nave ha l'obbligo di segnalare, senza ritardo, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Trieste, ogni anomalo funzionamento del sistema, comunicando altresì le azioni intraprese.

ARTICOLO TRE (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del codice della navigazione ovvero dall'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 08.00 del giorno sedici settembre 2007.

Trieste, dieci settembre duemilasette

F.to IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Paolo CASTELLANI

L'ORIGINALE E' STATO FIRMATO
DAL COMANDANTE
C.V.(CP) Matteo ORTENZIO